



LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 26 03 1987 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22 4 1987 N. 16

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 luglio 1984 n. 36 " Norme per la tutela e l' incremento della apicoltura e degli allevamenti minori " .

ARTICOLO 1

1. Il quarto comma dell' articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 36 e' sostituito dai seguenti:
<< I contributi per gli interventi di cui alla lettera h) possono essere concessi anche alle associazioni e cooperative tra apicoltori costituite con un numero minimo di cinquanta partecipanti e non meno di cento apiari posti in territorio regionale e risultanti in regola con la denuncia prevista dal primo comma dell' articolo 10. Le domande devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno con allegati i programmi di intervento ed il nulla osta rilasciato dalle competenti unita' sanitarie locali nel cui territorio sono situati gli apiari da trattare. Ai fini del conteggio dei partecipanti e degli apiari l' apicoltore non potra' figurare in piu' di una associazione o cooperativa nell' ambito della regione. Per gli interventi di cui alle lettere f) g) e h) possono essere concessi contributi fino ad un massimo dell' 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile >>.

ARTICOLO 2

1. All' articolo 19 primo comma della legge regionale 9 luglio 1984 n. 36 dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente lettera:
<< h) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per violazione delle norme emanate in attuazione dell' articolo 14 >>.

ARTICOLO 3

1. Il secondo comma dell' articolo 20 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 36 e' sostituito dal seguente:
<< Per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere c) ed h) dell' articolo 19 provvedono i competenti enti delegati ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 o le Unita' sanitarie locali ai sensi della legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 se la violazione sia stata accertata da soggetti dipendenti di queste ultime >>.

ARTICOLO 4

1. La lettera d) del primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 36 e' cosi' sostituita:
<< d) al confine di proprieta' prospiciente l' uscita di volo delle api >>.

ARTICOLO 5

1. Per l' anno 1987 le domande per ottenere i contributi di cui alla lettera h) dell' articolo 5 della legge regionale 9 luglio 1984 n° 36 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 26 marzo 1987

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1987

___Num:0005

___Boll__Uff__Num:16

___Boll__Uff__Anno:1987